



**Comune di Bitonto**  
Servizio Polizia locale

## **CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI** **VADEMECUM INFORMATIVO**

La normativa sui monopattini elettrici in Italia ha subito una profonda trasformazione con la **Riforma del Codice della Strada 2024/2025**, che ha modificato sostanzialmente l'impianto originario della **legge 160/2019**.

Siamo nel pieno della fase di attuazione dei nuovi obblighi.

Ecco il quadro completo e aggiornato delle **PRESCRIZIONI NORMATIVE** per la circolazione in città dei monopattini elettrici con le relative **SANZIONI PECUNIARIE**:

### **1. Identificazione e Assicurazione**

Questi sono i cambiamenti più radicali introdotti dalla recente riforma.

- **Contrassegno identificativo ("targhino")**: tutti i monopattini devono essere dotati di un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile (tipo "targhino"). L'obbligo entra in vigore il **16 maggio 2026**.
  - **Riferimento**: art. 1, comma 75-vicies quater.
  - **Sanzione**: da **100 € a 400 €** (ex comma 75-undevicies).
- **Assicurazione (RC)**: è obbligatoria la polizza per la responsabilità civile verso terzi. La scadenza per mettersi in regola è il **16 luglio 2026**.
  - **Riferimento**: art. 1, comma 75-vicies quinquies.
  - **Sanzione**: da **100 € a 400 €** (ex comma 75-undevicies).

### **2. Equipaggiamento e Requisiti di Sicurezza**

- **Casco**: è ora **obbligatorio per tutti** i conducenti, non più solo per i minorenni. Deve essere di tipo omologato (UNI EN 1078 o UNI EN 1080).
  - **Riferimento**: art. 1, comma 75-novies.
  - **Sanzione**: da **50 € a 250 €** (ex comma 75-duodevicies).
- **Indicatori di svolta luminosi (Frecce)**: i monopattini devono essere dotati di indicatori di svolta sia anteriormente che posteriormente.
  - **Riferimento**: art. 1, comma 75-bis.
  - **Sanzione**: da **100 € a 400 €** (ex comma 75-undevicies).
- **Dispositivi di segnalazione visiva**: obbligo di dotare il mezzo di luci (bianca anteriore, rossa posteriore).
  - **Riferimento**: art. 1, comma 75-sexies.
  - **Sanzione**: da **50 € a 250 €** (ex comma 75-duodevicies).
- **Luci e giubbotto catarifrangente**: obbligo di luci accese mezz'ora dopo il tramonto e giubbotto alta visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
  - **Riferimento**: art. 1, comma 75-septies.
  - **Sanzione**: da **50 € a 250 €** (ex comma 75-duodevicies).

### 3. Regole di Comportamento e Circolazione

Le sanzioni per l'uso improprio sono state inasprite per limitare i rischi nei centri urbani.

- **Circolazione su marciapiedi o contromano:** è vietato circolare sui marciapiedi (è ammessa solo la conduzione a mano) o contromano.
  - **Riferimento:** art. 1, comma 75-quaterdecies.
  - **Sanzione:** da 50 € a 250 € (ex comma 75-duodevicies).
- **Trasporto di passeggeri o carichi:** è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, o trainare/farsi trainare.
  - **Riferimento:** art. 1, comma 75-decies.
  - **Sanzione:** da 50 € a 250 € (ex comma 75-duodevicies).
- **Circolazione in ambiti non consentiti:** è vietata la circolazione fuori dai centri urbani (salvo piste ciclabili) o su strade urbane con limite superiore a 50 km/h.
  - **Riferimento:** art. 1, comma 75-undevicies (richiama il divieto del comma 75-quaterdecies).
  - **Sanzione:** Da 100 € a 400 €.

### 4. Caratteristiche tecniche e Velocità

- **Superamento dei limiti di velocità:** limite di velocità fissato a 20 km/h sulle carreggiate e 6 km/h nelle aree pedonali.
  - **Riferimento:** art. 1, comma 75-quaterdecies.
  - **Sanzione:** da 50 € a 250 €.
- **Caratteristiche difformi (Potenza e Seduta):** il mezzo non potrà avere un motore con potenza nominale continua superiore a 0,50 kW (500 Watt); non è prevista la presenza di posto a sedere.
  - **Riferimento:** art. 1, comma 75-quater.
  - **Sanzione:** da 100 € a 400 €.  
Se la potenza supera 1 kW, è prevista la **confisca** del mezzo (comma 75-vicies).

### 5. Sosta

- **Sosta "selvaggia" sui marciapiedi:** i monopattini non possono essere parcheggiati sui marciapiedi a meno che non si tratti di aree specifiche delimitate dal Comune.
  - **Sanzione:** da 42 € a 168 € (pari a quella prevista per ciclomotori e moto dal C.d.S.).

#### ► Nota sulla guida in stato di ebbrezza

Le sanzioni penali e amministrative previste per gli automobilisti (artt. 186 e 187 C.d.S.) si applicano anche ai conducenti di monopattino. Tuttavia, la giurisprudenza recente ha chiarito che l'infrazione in monopattino non comporta la decurtazione dei punti dalla patente di guida dell'auto.

### SANZIONI ACCESSORIE

#### Riepilogo delle sanzioni accessorie

<b>Violazione</b>	<b>Sanzione Accessoria</b>	<b>Riferimento</b>
Potenza > 1 kW	<b>Confisca</b> e distruzione del mezzo	Comma 75-vicies
Motore termico	<b>Confisca</b> e distruzione del mezzo	Comma 75-vicies
Mancanza assicurazione	<b>Sequestro</b> amministrativo del mezzo	Comma 75-vicies quinquies art. 193 C.d.S.

#### Sanzioni accessorie per la mancata copertura assicurativa

La mancanza di copertura assicurativa per i monopattini elettrici comporta l'applicazione delle medesime sanzioni previste per gli altri veicoli a motore.

Ecco come funziona la procedura secondo il combinato disposto della legge 160/2019 e dell'articolo 193 del Codice della Strada.

### - Sequestro immediato

Quando le forze dell'ordine accertano la circolazione di un monopattino senza assicurazione deve essere disposto il **sequestro amministrativo** del mezzo.

- Il monopattino viene prelevato e portato in un deposito autorizzato (o, se possibile e autorizzato, lasciato in custodia al proprietario in un luogo non soggetto a pubblico passaggio).
- Viene, quindi, redatto un verbale di sequestro contestuale alla sanzione pecuniaria (che, si ricorda, varia da **100 € a 400 €**).

### - Confisca

Il sequestro è una misura finalizzata alla **confisca amministrativa** (la perdita definitiva del mezzo). Tuttavia, il proprietario può bloccare questa procedura e riottenere il monopattino.

Per interrompere il sequestro e rientrare in possesso del monopattino, il proprietario deve agire entro **60 giorni** dalla contestazione del verbale compiendo tre azioni obbligatorie:

- a) **Pagare la sanzione** pecuniaria indicata nel verbale.
- b) **Attivare una polizza assicurativa** della durata di almeno **6 mesi**.
- c) **Pagare le spese di prelievo e custodia** presso il deposito dove il mezzo è stato ricoverato in caso di affidamento a custode acquirente.

### In sintesi

<i>Situazione</i>	<i>Provvedimento</i>	<i>Esito Finale</i>
<b>Mezzo senza assicurazione</b>	Sequestro amministrativo immediato	Confisca, se non si provvede a regolarizzare entro 60 giorni
<b>Regolarizzazione entro 60 giorni</b>	Dissequestro	Restituzione del mezzo
<b>Mancata regolarizzazione</b>	Confisca	Il mezzo diventa proprietà dello Stato (solitamente per la distruzione)

### PRECISAZIONI SUL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

Il **sequestro amministrativo** è una misura cautelare propedeutica alla **confisca** (perdita definitiva della proprietà del mezzo) o volta a garantire il pagamento di una sanzione e l'adempimento di un obbligo.

In base alla **legge 160/2019** e al **Codice della Strada (art. 213 e 193)**, le modalità per far cessare il sequestro variano a seconda della violazione commessa:

#### **Sequestro per mancanza di assicurazione (art. 193 C.d.S.)**

È il caso più comune con le nuove norme, come già illustrato.

Se non si effettuano entro i termini i passaggi sopra descritti, il sequestro si trasforma automaticamente in confisca, e il monopattino diventa di proprietà dello Stato.

#### **Sequestro per irregolarità tecniche (Indicatori, Luci, Freni)**

Se il mezzo è stato sequestrato perché non a norma (ma non tale da comportare la confisca obbligatoria) il sequestro viene meno una volta **pagata la sanzione** e, in alcuni casi, dopo aver dimostrato di aver **ripristinato le condizioni tecniche** previste dalla legge (es. montaggio delle frecce).

In ogni caso è necessario presentare istanza di dissequestro all'organo di polizia che ha effettuato il verbale.

## - Confisca obbligatoria

Esistono casi gravi, previsti dal **comma 75-vicies** della legge 160/2019, in cui il sequestro è finalizzato alla distruzione o alla perdita definitiva del mezzo.

Il sequestro **non viene mai meno** (salvo accoglimento di ricorso) se:

- il monopattino ha un **motore termico**.
- il monopattino ha un motore elettrico con potenza nominale superiore a **1 kW**.
- il mezzo è stato oggetto di modifiche per aumentarne la velocità oltre i limiti strutturali (manomissione del software o hardware).

In tutti questi casi, la legge prevede la **confisca obbligatoria e la distruzione** del mezzo, indipendentemente dal pagamento della multa.

**(NOTA BENE)** Circolare con un monopattino sotto sequestro è un'infrazione gravissima che comporta la **revoca della patente di guida** (se posseduta) e sanzioni pecuniarie superiori ai 2.000 euro.